

Sentenza: 9 gennaio 2019, n. 10

Materia: caccia; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Ordinamento civile; pubblico impiego; contrattazione collettiva

Parametri invocati: art. 117, commi II, lett. l) ed s), e III, della Costituzione; art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, come norme interposte

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 17, comma 50, lett. i), numero 5), e comma 97 della Legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Trattasi di breve quanto eterogenea pronuncia, il cui contenuto ripete il carattere “*omnibus*” della legge impugnata.

La prima parte della sentenza è dedicata ad una disposizione, il comma 50, lettera i), numero 5), dell'articolo 17 della legge regionale del Lazio 9/2017, in materia di caccia.

La disposizione regola il periodo di operatività e l'estensione territoriale delle zone per l'addestramento dei cani.

Secondo la Corte, l'attività cinegetica è da sempre ricondotta all'ambito venatorio, o almeno assimilata ad esso, per cui ribadisce il noto principio della riserva di amministrazione in materia di calendario venatorio e regolamentazione annuale della caccia, fondato sull'interpretazione dell'articolo 10 della legge 157/1992 (la legge nazionale sulla caccia).

Per il tramite di questa disposizione, ritiene violato il limite della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di protezione ambientale (art. 117, comma II, lett. s), Cost.), come noto nucleo minimo di tutela che si impone anche alla competenza legislativa residuale delle regioni sull'attività venatoria.

Nella seconda parte, la Corte stigmatizza la disposizione di cui al comma 97 del citato articolo 17 della legge regionale impugnata, in quanto lesiva delle prerogative statali in materia di ordinamento civile.

La norma prevede che al personale della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio che presta servizio presso gli uffici stampa si applichi il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

In conformità a numerosi precedenti (sentenze 82/2018, 411/2006, 189/2007), anche se non espressamente riportati, viene dichiarata l'illegittimità della norma per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto il contratto collettivo nazionale giornalistico risulta dalla negoziazione tra le organizzazioni datoriali degli editori e la Federazione italiana della stampa da una parte ed i sindacati dall'altra, mentre l'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di riferimento per il personale giornalistico della P.A. è rimessa alla negoziazione tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le organizzazioni sindacali.

Quanto precede in ossequio alla legge statale 150/2000, che detta la disciplina di riferimento.

Conclusivamente, ambedue le disposizioni impugnate vengono dichiarate costituzionalmente illegittime.